

CONTRATTO DI "LICENZA D'USO" DI PROGRAMMA DIMOSTRATIVO PER ELABORATORE ELETTRONICO

Il presente Contratto di "Licenza d'uso" di programma dimostrativo per elaboratore elettronico (di seguito "**Software**") è concluso

TRA

La società **CFSOFT**, di seguito anche detta "**Fornitore**", codice fiscale e P.IVA 01760480788, con sede legale in Cosenza (CS), Via L. De Franco n. 26, telefono n. 0984.483881, fax n. 0984.484452, e-mail info@csoft.it;

E

La persona fisica o giuridica, di seguito anche detta "**Cliente**", che da sito www.strikepaghe.it effettua gratuitamente il download e successiva installazione ed uso del software Strike di proprietà del Fornitore, alle condizioni di seguito indicate.

(d'ora innanzi, per brevità, congiuntamente "**Parti**" e singolarmente "**Parte**")

PREMESSO CHE

- a) CFSOFT è una società specializzata in progettazione e sviluppo di prodotti software gestionali prevalentemente - ma non esclusivamente - dedicati al settore giuslavoristico. Tra questi si menziona a titolo esemplificativo e non esaustivo il prodotto denominato **STRIKE** per la elaborazione e gestione di buste paghe;
- b) Il presente Contratto concede una "Licenza d'uso" al Cliente sui Software del Fornitore disponibili a titolo dimostrativo e gratuito mediante download sul proprio sito web;
- c) Il Cliente, sulla base delle proprie esigenze, prende visione e, procedendo con il download, sottoscrive di fatto il presente Contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente Contratto. In caso di loro contrasto con il Contratto prevarrà sempre quanto previsto da quest'ultimo.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Contratto, i termini sotto riportati hanno il seguente significato:

- 2.1 **Codice sorgente:** il codice sorgente è il testo di un programma scritto in un linguaggio di programmazione. Il codice sorgente deve essere opportunamente elaborato per divenire un programma eseguibile; tale elaborazione è necessaria per giungere all'esecuzione del programma.
- 2.2 **Postazione di lavoro:** il complesso delle apparecchiature tecniche, meccaniche, elettriche ed elettroniche di un sistema di elaboratore dati che costituiscono un personal computer, con periferiche annesse, sul quale viene installato il software e attraverso il quale il software è utilizzato;
- 2.3 **Software:** insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione;
- 2.4 **Uso:** l'elaborazione e l'utilizzo del programma per elaboratore.
- 2.5 **Postazione di lavoro:** si intende un computer sul quale viene installato il Software e anche altri computer connessi in rete locale che accedono a esso per l'esecuzione del software

ART. 3 OGGETTO

- 3.1 **Licenza d'uso** - Ai termini ed alle condizioni che seguono, con il presente Contratto il Fornitore concede in Licenza d'uso al Cliente il Software di proprietà CFISOFT, installabile su un'unica Postazione di lavoro, in forma oggetto, opportunamente corredato della documentazione d'uso.

- 3.2** La licenza è concessa a titolo gratuito, dimostrativo, non esclusivo, non trasferibile e a tempo indeterminato. Non comprende la facoltà di ottenere il Software in formato sorgente, né di ottenere la documentazione logica o di progetto;
- 3.3** La Licenza d'uso del Software autorizza il Cliente a utilizzare quest'ultimo esclusivamente per svolgere le attività dirette e/o conto terzi cui il Software è preposto secondo normativa di legge. Il Fornitore rimane sollevato per eventuali usi impropri da parte del Cliente.

ART. 4 TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL SOFTWARE

- 4.1 Proprietà** - Il Fornitore detiene la titolarità del software originale e di tutte le copie indipendentemente dal supporto utilizzato o dalla forma. Tutti i marchi registrati e non, come ogni e qualsiasi segno distintivo o denominazione apposti sul programma e sulla relativa documentazione, restano di proprietà del Fornitore, senza che dalla stipulazione del presente Contratto derivi al Cliente alcun diritto sui medesimi. Il Cliente si impegna a non distruggere, alterare o spostare tali marchi, segni distintivi e denominazioni e si impegna a riprodurli sulle eventuali copie di back up.
- 4.2 Codici Sorgente** - La Licenza d'uso non concede alcun diritto sul codice sorgente originale. Tutte le tecniche, gli algoritmi e i procedimenti contenuti nel software e nella relativa documentazione sono informazioni protette dal diritto d'autore e sono di proprietà del Fornitore, pertanto, non possono essere usati in alcun modo dal Cliente per scopi diversi da quelli indicati nel presente Contratto.

ART. 5 SCOPO E LIMITAZIONI

- 5.1** La licenza d'uso concessa col presente contratto ha lo scopo di consentire al Cliente di valutare le funzionalità del Software;
- 5.2** Il software è fornito con tutte le funzionalità del modulo base attive, correttamente funzionanti ed aggiornate all'ultima release disponibile;
- 5.3** Trattandosi di una versione gratuita dimostrativa viene posta una unica limitazione che consiste nel poter utilizzare il Software inserendo l'anagrafica di una unica azienda ed i dati di un unico dipendente così da consentire di elaborare le paghe e provare tutte le funzioni del Software su tale azienda e dipendente.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

- 6.1** Il Contratto di Licenza d'uso decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
- 6.2** Il presente Contratto resterà in vigore tra le Parti a tempo indeterminato o fintanto che il Cliente userà il Software dimostrativo qui concesso in Licenza d'uso.

ART. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

- 7.1** Il Fornitore si obbliga a concedere in Licenza d'uso un software pienamente corrispondente all'ultima release disponibile.
- 7.2** Il Cliente si obbliga per sé e per i propri dipendenti, consulenti e mandatari, che abbiano accesso al Software, a prendere ogni misura idonea e necessaria per garantire il regime di riservatezza del Software e della documentazione relativa e si impegna a non consentire a terzi l'utilizzo anche occasionale, l'estrazione di copie anche parziali, nonché la consultazione.
- 7.3** Il Fornitore non è responsabile di alcun danno causato a cose o persone per il funzionamento difettoso delle apparecchiature o dei software installati, non imputabili al suo intervento e in caso di manutenzione effettuata da terzi non autorizzati. Esso risponde dei danni causati o subiti dal proprio personale tecnico durante le operazioni di manutenzione o di assistenza presso il Cliente.
- 7.4** Considerata la natura sensibile dei dati elaborati dal Software e dell'output da esso generato, il Fornitore ed eventuali suoi distributori saranno ritenuti sollevati da eventuali danni inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, intenzione di attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche, danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, derivante dall'uso o dall'impossibilità dell'uso del Software per qualunque ragione, compresi guasti o anomalie di funzionamenti della Postazione di lavoro, anche nel caso in cui il Fornitore sia stata avvertito della possibilità di tali danni. Analogamente il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dei danni causati da chi utilizza illegalmente il Software o illegalmente ne diffonda copie o dati superando le protezioni introdotte dal Fornitore.

ART. 8 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto si intende perfezionato al momento dell'avvenuto download del Software dal sito web del Fornitore.

ART. 9 RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

- 9.1 I termini e le condizioni del Contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come “riservata” e fornita in base all’accordo, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal Cliente a terzi senza il previo consenso scritto del Fornitore.
- 9.2 Il Cliente dichiara che i suoi sistemi hardware e software contengono delle informazioni riservate di valore confidenziale; il Fornitore si impegna a proteggere i dati e le informazioni con cui verrà a contatto a seguito dei suoi interventi con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che usa per le proprie informazioni che non desidera rivelare al pubblico.
- 9.3 È fatta salva la facoltà del Fornitore di trasmettere i dati o le informazioni a soggetti da lui delegati ad espletare i servizi connessi con l’oggetto del presente Contratto e comunicati esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte di detti soggetti di un impegno di riservatezza dei dati stessi.
- 9.4 Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR” - *General Data Protection Regulation*), la Parti dichiarano, ai sensi dei predetti testi di legge, di consentire reciprocamente al trattamento dei dati personali che le riguardano, per finalità inerenti all’esecuzione del presente Contratto ed all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.
- 9.5 I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere, nonché anche successivamente, per l’espletamento degli adempimenti di legge e per future finalità di carattere commerciale.
- 9.6 Alle parti competono i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03 e successivo Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in particolare, il diritto di conoscere i propri dati, di farli integrare, modificare, cancellare per violazione di legge e/o di opporsi al loro trattamento.
- 9.7 Le parti contraenti danno atto che i dati personali verranno trattati osservando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la confidenzialità dei dati stessi.
- 9.8 Il Fornitore si impegna a mantenere il più stretto riserbo in merito a qualsiasi informazione e/o dato riguardante gli affari ed i segreti sociali del Cliente dei quali venga a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto, e si impegna, altresì, a garantire l’esatta osservanza del presente obbligo di segretezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
- 9.9 Le Parti reciprocamente convengono che, qualora una di esse dovesse violare uno degli obblighi di riservatezza, l’altra Parte potrebbe incorrere in un danno ingente, pertanto, entrambe si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione.
- 9.10 Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati, sia stato causato da atti o fatti direttamente imputabili alle Parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile sarà tenuto a risarcire all’altra Parte gli eventuali danni connessi alla violazione dell’obbligo di riservatezza.

ART. 10 GARANZIE PER IL CLIENTE

- 10.1 Il Fornitore garantisce il Cliente contro tutte le eventuali rivendicazioni di terzi aventi ad oggetto, pretesi diritti d’autore sul software di cui al presente Contratto.
- 10.2 Il Fornitore non può, comunque, ritenersi responsabile per ogni tipo di danno del software derivante da caso fortuito o forza maggiore e non fornisce per essi alcuna garanzia.
- 10.3 Il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per disservizi e/o danni causati dall’uso del software oggetto del presente Contratto in caso di mancato acquisto della Licenza d’uso

ART. 11 LEGGE APPLICABILE

Il presente Contratto è regolato dalle leggi dello Stato in cui risiede il Fornitore (ITALIA), anche per eventuali controversie relative a copyright e brevetto.

ART. 12 FORO COMPETENTE E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

- 12.1 In caso di controversie concernenti la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente Contratto o ad esso collegate, le Parti si impegnano a cercare tra loro un equo e bonario componimento. A tal proposito, le stesse possono di comune accordo devolvere la soluzione di ogni controversia inerente al presente Contratto rimettendo la relativa soluzione all’ente di conciliazione della Camera di Commercio di Cosenza.
- 12.2 Qualora la controversia non dovesse risolversi bonariamente o attraverso l’intervento dell’ente di conciliazione individuato dalle Parti, e comunque entro 6 (sei) mesi dall’inizio della stessa, la controversia sarà di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di Cosenza.